



**Delibera n. 20861**

**Autorizzazione di EuroTLX SIM S.p.A. all'estensione dell'operatività nel Regno Unito del sistema multilaterale di negoziazione "EuroTLX", ai sensi dell'art. 26, comma 6, Decreto Legislativo n. 58/1998**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle SIM in uno stato non-UE, anche senza stabilirvi succursali;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, l'art. 21 che, in attuazione dell'art. 26, comma 8, TUF, definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli Stati extra-UE i propri servizi;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera 17099 del 15 dicembre 2009 con la quale EuroTLX SIM S.p.A. è stata autorizzata alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), TUF ed iscritta nell'Albo delle SIM;

VISTA la nota del 25 febbraio 2019, con la quale EuroTLX SIM S.p.A. ha presentato alla Consob, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 6, TUF, e dell'art. 21 del Regolamento Intermediari, istanza di autorizzazione all'estensione dell'operatività nel Regno Unito del sistema multilaterale di negoziazione gestito ("EuroTLX"), al fine di poter continuare a garantire l'accesso, in qualità di partecipanti, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito nel caso in cui quest'ultimo receda dall'Unione europea in assenza di un "accordo" ai sensi dell'art. 50, par. 2, del Trattato sull'Unione europea;

CONSIDERATO che in data 28 febbraio 2019 è stato richiesto alla Banca d'Italia il parere di competenza ai sensi dell'art. 26, comma 6, TUF;

CONSIDERATO che dal giudizio di equivalenza effettuato in sede istruttoria, rilevante ai fini dell'autorizzazione all'operatività di EuroTLX nel Regno Unito ai sensi dell'art. 26, comma 6, del TUF, non emergono elementi di criticità;

CONSIDERATO che in data 30 gennaio 2019 la Consob ha sottoscritto l'accordo multilaterale (*Multilateral Memorandum of Understanding - MMoU*) tra le Autorità dello Spazio economico europeo e la *Financial Conduct Authority*;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

**D E L I B E R A:**

# CONSOB

1. EuroTLX SIM S.p.A. è autorizzata all'estensione dell'operatività nel Regno Unito del sistema multilaterale di negoziazione "EuroTLX", ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del TUF, con effetti dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea e subordinatamente alla mancata conclusione dell'accordo ai sensi dell'art. 50, par. 2, del Trattato sull'Unione europea.
2. L'autorizzazione di cui al punto 1 è condizionata al rilascio da parte della Banca d'Italia di un parere non ostativo ai sensi dell'art. 26, comma 6, del TUF, in merito al quale verrà data specifica informativa sul sito *internet* della Consob.
3. La presente delibera è pubblicata nel sito *internet* e nel Bollettino della Consob.

21 marzo 2019

IL PRESIDENTE  
*Paolo Savona*